

AVV. ANDREA UNIA
Largo del Duomo n. 15
57123 LIVORNO
Tel. 0586.1888022 Fax 0586.1881009

TRIBUNALE CIVILE DI LIVORNO

CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO N. 40/2021

PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE
PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Ai sensi degli artt. 7, comma 1 bis e 12 bis e ss. Legge 27.01.2012
N. 3

1. PREMESSA

I SOTTOSCRITTI

Bruno Corucci, nato a Livorno il 13.09.1969 ed ivi residente in Via dell'Ardenza n. 141 (C. Fiscale CRCBRN69P13E625P)

E

Fulvia De Cesari, nata a Livorno il 25.02.1972 ed ivi residente in Via dell'Ardenza n. 141 (C. Fiscale DCSFLV72B65E625T)

entrambi rappresentati e difesi dall'**Avv. Andrea Unia**, come da procura in calce al presente atto in forza della quale eleggono domicilio in Largo del Duomo n. 15, presso il cui studio chiedono pertanto di ricevere comunicazioni e notificazioni afferenti il presente procedimento al numero di telefax 0586/1881009 e indirizzo di posta elettronica certificata ***andreaunia@pec.ordineavvocatilivorno.it.***

I ricorrenti si trovano nelle condizioni previste dalla legge 27/01/2012 n. 3 così come modificata dal decreto legge n. 179 del 18/10/2012 e non ricorrendo cause ostative, **in data 15/4/2021**, hanno depositato, a mezzo del Rag. Andrea Scapuzzi, istanza per la nomina di un professionista che svolgesse il ruolo di Organismo di Composizione della Crisi.

Con provvedimento del 23.04.2021, la Camera di Commercio Maremma e Tirreno, in persona del referente OCC Dott. Michele Lombardi ha nominato il Dott. Guglielmo Bianchi, studio in Corso Mazzini n. 40 (pec



guglielmo.bianchi@cgn.legalmail.it) gestore della crisi da sovraindebitamento e professionista incaricato, ex art. 15 – comma 9 - legge 27 gennaio 2012 n. 3, per valutare l'ammissibilità alla procedura da sovraindebitamento (**doc. n. 1**).

Pertanto, in presenza di sovraindebitamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, I co., L. 3/2012, i sottoscritti (coniugi) hanno predisposto la presente proposta di piano del consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento, che sarà verificata ed attestata dal nominato O.C.C.

Di seguito, è illustrato il Piano elaborato.

2. I REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Ricorrono nel caso di specie i presupposti di cui all'art. 7, comma n. 2, legge n. 3/2012 successive modifiche.

Più precisamente, i ricorrenti:

- a) si trovano in uno stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) della citata legge, ossia versano **"in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente"** secondo le scadenze originariamente pattuite;
- b) non sono assoggettabili a procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in quanto persone fisiche che non hanno mai svolto, direttamente, attività di impresa e possono pertanto considerarsi ad ogni effetto "consumatori"; in tale veste hanno accumulato l'esposizione debitoria di cui si darà conto per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale
- c) non hanno utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla Legge n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione);
- d) non hanno quindi subito per cause a loro imputabili provvedimenti d'impugnazione, risoluzione di accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore ai sensi degli articoli 14 e 14 bis Legge 3/2012;
- e) non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;



f) hanno facoltà di presentare unico ricorso e dare così radicamento ad un'unica procedura in quanto facoltizzati ex. art. 7 bis della Legge n. 3/2012 (come modificata dalla Legge n. 176 del 18.12.2020) sia perché membri della stessa famiglia ma anche perché la quasi totalità delle posizioni debitorie vedono i coniugi entrambi contraenti dei contratti di finanziamento e come tali sono condebitori solidali.

I ricorrenti presentano pertanto unico ricorso sia perché coniugi conviventi, con la di loro figlia minore, sia perché **il sovraindebitamento ha un'origina assolutamente comune e per lo più con esposizione nella gran parte solidale nei confronti del ceto creditorio.**

3. LE CAUSE DELL'ATTUALE INDEBITAMENTO

Le principali cause della situazione di indebitamento in cui versa la famiglia (composta dai coniugi ricorrenti, tra i quali vige il regime di comunione dei beni, e dalla di loro figlia _____ nata a _____ che attualmente frequenta la _____) sono sostanzialmente tre:

A) La decisione, nell'anno 2011, di procedere all'acquisto dell'immobile sito i _____

I ricorrenti, che fino a quel momento vivevano in un appartamento che detenevano giusto contratto di affitto, decisero nell'anno 2011 di acquistare l'immobile sito in _____ al considerevole prezzo di € 182.500,00 (atto di acquisto - **doc. n. 2**), cui si aggiunsero le spese notarili per complessivi € 5.200,00 (di cui € 3.600,00 per la compravendita - **doc. n. 3** - ed € 1.600,00 per la stipula del contratto di mutuo - **doc. n. 4**) ed € 2.160,00 per il costo dell'intermediazione dell'agenzia immobiliare Frangerini (**doc. n. 5**).

A queste spese si sommarono poi anche quelle per la sistemazione dell'immobile e l'acquisto del mobilio per ulteriori € 20.000,00 circa.

A fronte di esborsi per complessivi 210.000,00 circa, Unicredit Spa concesse ai ricorrenti un mutuo ipotecario per la somma capitale di € 154.000,00, garantito da gravami per l'importo di € 231.000,00 (**doc. n. 6**) nonché un finanziamento chirografario (prestito personale) di € 12.997,49 (**doc. n. 7**).



Giova sottolineare come precedentemente all'impegno all'acquisto, il sistema bancario si era mostrato disponibile a concedere un finanziamento ipotecario sino al completo sostenimento dell'esborso finanziario sopra dettagliato. Solo dopo, in sede di perfezionamento della pratica di mutuo, Unicredit decise di non concedere l'importo originariamente previsto bensì la minore somma di € 154.000,00.

Questa generazione di sbilancio finanziario di circa € 60.000,00 è stata la prima causa che ha portato i componenti a dover ricorrere all'utilizzo di prestiti presso il sistema finanziario con la maturazione di notevoli costi per interessi, a fronte di entrate sempre identiche, salvo quanto si dirà al punto B) che segue.

Ci sia consentito aggiungere che gli esponenti, nel momento in cui la loro situazione finanziaria si è aggravata, si sono trovati anche nell'impossibilità di alienare l'immobile (con ciò estinguendo il debito principale per il mutuo ipotecario) perché i prezzi di mercato sono letteralmente "crollati" rispetto al periodo in cui perfezionarono l'acquisto.

Si pensi che per l'appartamento di [redacted] in cui la famiglia vive, in data 18.02.2021 è stata formulata da terzi una proposta di acquisto di € 137.000,00 (**doc. n. 8**) che non poteva che essere rifiutata; l'operazione infatti, oltre a far conseguire ai ricorrenti una "perdita" sul valore di acquisto e di ristrutturazione di oltre 60.000,00 € non si sarebbe rivelata in alcun modo conveniente perché non avrebbe portato alcun disavanzo da porre a disposizione dei creditori chirografari.

Tale scelta è stata avvalorata dalla perizia tecnica redatta dal Geometra Paola Savatteri che ha valutato l'immobile € 132.000,00, facendo comparazioni reali con i prezzi di immobili venduti recentemente non solo nella stessa zona ma addirittura nello stesso fabbricato (**doc. n. 9 con gli allegati doc. n. 10**).

E' evidente pertanto che la vendita non è una soluzione vantaggiosa qualora, al netto di spese di agenzia, i ricorrenti non riescano a ricavare alcuna somma da porre a disposizione dei creditori.

B) La situazione lavorativa del Sig. Corucci e la crisi del precedente datore di lavoro

Il Sig. Bruno Corucci, dall'ottobre 1986 al settembre 2018, ha prestato attività lavorativa presso l'impresa [redacted] in [redacted]



L'impresa – già in crisi da diversi anni – è stata dichiarata fallita nel Maggio 2019 (procedura fallimentare Giudice Delegato Dott. Pastorelli) ed il ricorrente non ha riscosso interamente le proprie spettanze in quanto le somme di cui era creditore sono state incassate solo parzialmente, ed al netto di ingenti spese legali che il ricorrente ha dovuto sostenere essendosi rivolto ad un avvocato del foro di Livorno per la rappresentanza e la difesa nella fase giudiziale e poi fallimentare.

A questo si aggiunga che le spese di famiglia correnti, non venivano totalmente coperte dalla retribuzione che la famiglia era solita conseguire mensilmente.

Anche questo avvenimento ha quindi contribuito ad aumentare l'esposizione debitoria della famiglia per l'importo di almeno ulteriori € 10.000,00 (anche perché nelle ultime mensilità l'impresa, in forte crisi, riconosceva al dipendente molte meno ore lavorate e quasi mai le integrazioni di salario dovute).

I componenti, pur contenendo al minimo i costi e le spese, hanno pertanto accumulato per gli eventi appena descritti almeno € 70.000,00 di indebitamento complessivo.

C) Il peso degli interessi dei vari finanziamenti

Le circostanze narrate ai punti A) e B) sono quelle che hanno "in prima battuta" determinato il grave sbilancio finanziario della famiglia; il ricorso a prestiti e finanziamenti ha poi aggravato ulteriormente la situazione dal momento che sugli stessi i componenti pagavano interessi cospicui che negli ultimi 7/8 anni hanno inciso ad aumentare la loro situazione almeno per ulteriori € 30.000,00 (valutazione effettuata per difetto).

Accadeva infatti di sovente che, per fare fronte al pagamento delle rate dei vari prestiti, i ricorrenti allungassero la durata di quei finanziamenti per i quali avevano pagato uno o due anni di scadenze mensili utilizzando la liquidità ricavata dai nuovi finanziamenti per i saldi delle rate in scadenza di quelli più vecchi, con ciò aumentando l'indebitamento nominale complessivo.

Occorre a tal proposito svolgere alcune deduzioni in merito all'atteggiamento avuto dalle società che hanno finanziato i due coniugi ricorrenti perché questo ha un riflesso anche sulla valutazione del cosiddetto merito creditizio.



L'art. 124 bis TUB prevede che *"prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base delle informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente"*.

Ognuno degli attuali creditori poteva agevolmente verificare l'esistenza dell'esposizione debitoria per il mutuo prima casa contratta con Unicredit ma anche l'esistenza degli altri finanziamenti che man a mano andavano stratificandosi.

Gli intermediari finanziari hanno tutti gli strumenti per verificare la veridicità delle dichiarazioni dei loro futuri clienti ed evidentemente tutti i creditori hanno ritenuto sussistente il merito degli attuali ricorrenti.

4. LA SITUAZIONE DEBITORIA

Allo stato attuale si annoverano le seguenti posizioni debitorie sintetizzate nell'elenco creditori allegato (**doc. n. 11**).

POSIZIONI ASSISTITE DA PRIVILEGIO IPOTECARIO

1) Unicredit S.p.a.- mutuo ipotecario finanziamento n. 3788288

Alla data del 7.12.2020 Unicredit comunicava la risoluzione del rapporto (**doc. n. 12**) per l'incidenza di n. 19 rate scadute ed impagate.

I ricorrenti hanno cessato il pagamento delle rate nel Maggio 2019 tanto che ad oggi sono n. 33 le rate insolute dell'ammontare di € 661,79 cadauna mentre il credito della banca è stato complessivamente precisato al gestore della crisi in misura di **€ 130.343,29** (**doc. n. 13**).

Gli esponenti propongono il pagamento integrale del debito privilegiato con le modalità e termini che saranno di seguito esposti al paragrafo n. 6.

POSIZIONI CHIROGRAFARIE

2) Unicredit Spa Banca (finanziamento contratto n. 181911143)

Il credito della banca è stato complessivamente precisato al gestore della crisi in misura di **€ 14.086,22** (cfr. doc. n. 13);

3) Unicredit Spa Banca 1 (conto corrente n. 101429397)



Il credito della banca è stato complessivamente precisato al gestore della crisi in misura di **€ 4.400,76** (cfr. doc. n. 13);

4) IFIS NPL Investing S.p.a. (dante causa Findomestic Spa)

Il debito è stato contratto dalla Sig.ra Fulvia De Cesari con Findomestic (contratto di credito al consumo n. 20126583951401) e poi da questa ceduto all'attuale creditrice con atto del 5.12.2019.

In esito al ricorso per decreto ingiuntivo (RG. 2581/2020) del 7.09.2020, il Tribunale di Livorno ha concesso il decreto n. 1152/2020 (**doc. n. 14**) e successivamente la creditrice ha notificato atto di precetto per complessivi **€ 6.550,36** in data 9.06.2021 (**doc. n. 15**)

5) MARTE SPV s.r.l. (dante causa Deutsche Bank Spa)

Il debito, di cui al contratto di finanziamento n. 6120953200, è stato contratto dal Sig. Bruno Corucci, con la garanzia della Sig.ra De Cesari (**doc. n. 16**).

L'importo finanziato era di € 22.549,32, erogato il 26.09.2016 (**doc. n. 17**) ed in data 17.02.2020 è stato ceduto a Marte Spv s.r.l. (**doc. n. 18**) che nel marzo 2021 ha chiesto ed ottenuto l'ingiunzione di pagamento n. 369/2021 che il Tribunale ha pronunciato (**doc. n. 19 e 20**) per la somma capitale di € 19.602,19 oltre interessi e spese di procedura in confronto di entrambi i ricorrenti, vista la loro solidarietà passiva.

Alla richiesta di precisazione del credito, rivolta dal sottoscritto procuratore in data 27.06.2021 (**doc. n. 21**), controparte non ha fornito riscontro alcuno.

Il debito si può quantificare quindi nell'importo complessivo di **€ 20.935,61** (di cui € 19.602,19 per capitale, € 145,50 per esborsi procedura, € 540,00 compensi liquidati, € 81,00 per spese generali 15%, € 24,84 per cpa 4 % ed € 142,08 per Iva 22% oltre ad e 400,00 per tassa di registrazione gravante sul provvedimento)

6) BANCO B.P.M. Spa (agenzia di Antignano)

Il debito ammonta ad **€ 1.972,53** (**doc. n. 22**) ed origina da un semplice scoperto del conto corrente n. 169916 cointestato ai ricorrenti.

7) COMPASS Spa



Il debito nei confronti della società è pari ad **€ 13.231,70** a fronte di contratti che vedono la Sig.ra De Cesari debitore principale ed il Sig. Bruno Corucci fidejussore condebitore solidale, come da precisazione dell'Avv. Ficarra del 29.06.2021 per conto del creditore Compass S.p.a. (**doc. n. 23**) e come meglio esplicitato nelle diffide del 31.08.2019 inviate ai due debitori per il medesimo importo al tempo maturato (**doc. n. 24**).

Nel ricorso monitorio del 30.06.2021, culminato nella pronuncia del Tribunale di Livorno del decreto ingiuntivo n. 1140/2021 del 17.09.2021 (**doc. n. 25**), è esplicitato che la Sig.ra De Cesari è chiamata a pagare la somma di € 13.231,70 in relazione al contratto di finanziamento personale n. 19581324 (**doc. n. 26**) ed al contratto di concessione di carta di credito n. 032187979463 (**doc. n. 27**) mentre del Corucci veniva richiesta condanna solo per la somma di € 10.977,31 (**quale condebitore solidale dell'obbligazione inerente il solo contratto di finanziamento personale n. 19581324**).

8) MB Credit Solutions Spa (dante causa AGOS Spa)

Il debito nei confronti della società è pari ad **€ 38.338,63** ed i ricorrenti sono condebitori solidali.

Come specificato nella precisazione di credito del 20.08.2021, inviata da MB Credit Solutions S.p.a. cessionaria di Agos Ducato Spa, il debito deriva per la somma di € 35.571,83 dal contratto n. 57279156 e per la somma di € 2.466,80 dal contratto n. 40881706 (**doc. n. 28**).

Il primo è un contratto di finanziamento (**doc. n. 29**); il secondo origina dall'uso di una carta di credito (**doc. n. 30**).

RIASSUMENDO il debito complessivo dei ricorrenti è così suddiviso:

Creditori con privilegio ipotecario

UNICREDIT **€ 130.343,29**

Creditori chirografari

Unicredit Spa Banca (finanziamento contratto n. 181911143)

€ 14.086,22

Unicredit Spa Banca 1 (c. corrente n. 101429397) € 4.400,76

IFIS NPL Investing S.p.a. (dante causa Findomestic Spa)

€ 6.550,36



MARTE SPV s.r.l. (dante causa Deutsche Bank Spa)	€ 20.935,61
BANCO B.P.M. Spa (agenzia di Antignano)	€ 1.972,53
COMPASS Spa	€ 13.231,70
MB Credit Solutions Spa (dante causa AGOS Spa)	€ 38.338,63
Totale crediti chirografari	<u>€ 99.515,81</u>

La situazione debitoria complessiva (privilegiati e chirografari) evidenziata è pertanto di **€ 130.343,29** (assistita da privilegio ipotecario) ed **€ 99.515,81** in via chirografaria.

I ricorrenti dichiarano, per quanto a loro conoscenza, di non avere alcun debito per cartelle esattoriali o tributi iscritti a ruolo.

A detto importo devono sommarsi:

- le spese della procedura di sovraindebitamento che ammontano a **€ 10.867,65** (cfr. preventivo OCC – **doc. n. 31**)
- le spese per il compenso del professionista che ha redatto il piano per complessivi **€ 2.000,00 al lordo accessori ed Iva.**

Le spese prededucibili ammontano quindi ad **€ 12.867,65.**

5. LA SITUAZIONE FAMILIARE, ECONOMICA E PATRIMONIALE

L'impossibilità di adempiere le obbligazioni assunte dalla ricorrente è reale e dimostrata dai seguenti elementi:

A) composizione del nucleo familiare

Come si evince dal certificato dello stato di famiglia (**doc. n. 32**), il nucleo familiare si compone di tre persone, ovvero i due ricorrenti e la di loro figlia minore che come detto frequenta la scuola

B) elenco spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia

Le spese strettamente necessarie al sostentamento dignitoso del nucleo familiare

ammontano a circa € 30.000,00 (trentamila/00) circa e comprendono:



- | | | |
|----|---|------------|
| 1) | Costo del mutuo (mantenendo una rata mensile di € 661,79) | € 7.941,48 |
| 2) | Condominio abitazione | € 1.200,00 |
| 3) | Utenze (Luce. Gas e telefoniche) | € 2.500,00 |

(si precisa che trattasi di somme indicate sulla base del costo utenze per gli anni 2020 e 2021 e l'importo non tiene pertanto conto degli aumenti sui costi delle somministrazioni previsti da inizio 2022 per le note cause legate all'esponenziale aumento del costo dell'energia)

- | | | |
|----|--|-------------|
| 4) | Consumi e spese alimentari | € 10.000,00 |
| 5) | Abbigliamento nucleo familiare | € 950,00 |
| 6) | Spese mediche, medicinali, fisioterapiche e visite Specialistiche, eventuali dentistiche | € 2.500,00 |
| 7) | Spese per servizio pubblico di trasporto e manutenzione e gestione di n°1 auto e n°1 ciclomotore (compreso bolli, assicurazioni e consumi) | € 3.500,00 |
| 8) | Spese per studi | € 1.400,00 |

C) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni

A fronte di un costo mensile della famiglia pari a circa € 2.500,00, scevro da attività ludiche, viaggi e vacanze e con le massime ristrettezze imposte dalla situazione finanziaria che incombe, i componenti sono allo stato in grado di garantire entrate pari a complessivi € 36.000,00 circa, di cui € 24.000,00 il Corucci che presta attività lavorativa presso i cantieri

con sede in (vedi dichiarazioni), ed € 12.000,00 la De Cesari che presta attività lavorativa

Completivamente, allo stato attuale per il sostentamento della famiglia, i sottoscritti possono pertanto contare su entrate nette mensili pari ad € 3.000,00.

Si producono le dichiarazioni dei redditi e/o certificazione unica dei Sigg.ri De Cesari/Corucci per redditi conseguiti nell'anno 2018 (**doc. n. 33**), De Cesari 2019 (**doc. n. 34**) e 2020 (**doc. n. 35**), Corucci redditi anni 2019 (**doc. n. 36**) e 2020 (**doc. n. 37**).

D) elenco di tutti i beni dei debitori ricorrenti

I beni di proprietà dei ricorrenti sono i seguenti:



- 1) Immobile sito in \ (censito al NCEU fabbricati di Livorno al \, categoria \, classe 4. vani 5, rendita € 387,34 (proprietà indivisa al 50% ciascuno tra i ricorrenti);
 - 2) Autoveicolo targa intestato a Bruno Corucci (1° immatricolazione 28.03.2006 - **doc. n. 38**);
 - 3) Motociclo targato intestato a Bruno Corucci (1° immatricolazione 4.03.2010 - **doc. n. 39**) acquistato il 24.08.2021 con contestuale alienazione del precedente motociclo targato \. \. indicato nella domanda depositata presso OCC.
- La Sig.ra De Cesari non è titolare di veicoli come risulta da visura al PRA del 29.11.2021 (**doc. n. 40**)

I conti correnti intestati ai componenti, vengono utilizzati esclusivamente per la domiciliazione degli stipendi ed il sostenimento delle spese correnti.

6. LA PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE

La proposta prevede il **pagamento integrale dei crediti prededucibili che ammontano ad € 12.867,65** (€ 10.867,65 OCC ed € 2.000,00 per i compensi professionali) mediante corresponsione della somma di € 4.867,65, entro 10 giorni dall'omologazione del piano in unica soluzione con la differenza di € 8.000,00 da corrispondere ratealmente con le modalità appresso indicate.

La proposta dei ricorrenti prevede altresì il **pagamento integrale del debito correlato al contratto di mutuo ipotecario stipulato con Unicredit Spa.**

Gli esponenti per mezzo del presente piano, propongono di essere rimessi *in bonis* nell'esecuzione del contratto, postergando alla scadenza finale originariamente pattuita le rate insolute con conseguente proroga del contratto di mutuo per dette mensilità insolute che ad oggi, come detto, risultano n. 33 salvo errori.

Per effetto di quanto sopra i componenti chiedono che l'originaria scadenza del contratto di mutuo (31.07.2041) sia postergata di tanti mesi quante saranno le rate insolute fino alla data dell'omologa del piano, ferme le altre



condizioni e con stralcio degli interessi moratori e spese relativi ai detti insoluti; in altri termini i ricorrenti propongono di pagare il debito privilegiato residuo di € 130.343,29, con ciò soddisfacendo integralmente il creditore ipotecario, mediante la corresponsione di n. 197 rate di € 661,80 cadauna.

La suddetta ipotesi consentirebbe di destinare la somma di € 661,80 (importo della rata) mensile al pagamento integrale della rata in favore del creditore ipotecario, con sicuro risparmio rispetto ad un eventuale contratto di affitto da stipulare ex novo in caso di materializzazione dell'obbligo di rilascio del bene a seguito di procedura esecutiva. Vale la pena evidenziare oltre tutto che sulla base delle attuali valutazioni del mercato immobiliare, nonché per l'incidenza dei ribassi insiti ad ogni procedura esecutiva, la somma ricavabile dall'esecuzione non consentirebbe in alcun modo la totale estinzione del debito anche per la sua sorte capitale. Con ciò aggravando la situazione debitoria complessiva dei ricorrenti.

La proposta prevede infine il riconoscimento in favore dei creditori chirografari della somma di € 22.000,00 pari al 22,10 % circa dell'ammontare complessivo degli stessi.

I ricorrenti potrebbero quindi destinare l'ulteriore somma di € 500,00 mensili (in aggiunta a quella dedicata al pagamento mensile della rata di mutuo), pari ad € 6.000,00 annuali e per la durata di n. 5 anni per complessivi € 30.000,00 in favore dei creditori (€ 8.000,00 a saldo prededucibili ed a seguire € 22.000,00 a saldo dei chirografari).

Si evidenzia che la durata ragguardevole della dilazione (197 mensilità) è relativa al solo creditore ipotecario mentre sarà limitata a 60 mensilità per il saldo dei debiti prededucibili e di quelli chirografari; una simile significava dilazione è correlata sia all'esistenza di un contratto di mutuo che prevedeva comunque una scadenza al 31.07.2041, all'età dei debitori nonché alla circostanza che gli istituti di credito hanno in più di una occasione espressamente accettato, o tacitamente non contestato, piani del consumatore che prevedessero tali scadenze (decreto del Tribunale di Catania del 17.05.2016 nel procedimento RG. 1671/2015 ove era parte creditrice ipotecaria proprio Unicredit)



Gli esponenti chiedono pertanto che sia accolta l'ipotesi avanzata e propongono quindi di pagare:

- La somma di € 4.867,65 in conto ai debiti prededucibili non appena intervenuta l'omologazione del piano in unica soluzione in favore Organismo Composizione Crisi Camera di Commercio;
- la somma di € 130.343,29 in favore del creditore privilegiato (ipotecario) Unicredit Spa mediante la corresponsione di n. 197 rate di € 661,80 cadauna (la prima a decorrere dall'omologazione del piano);
- la somma di € 30.000,00 (in via prioritaria € 8.000,00 a saldo debiti prededucibili ed € 22.000,00 in favore dei creditori chirografari) con rate trimestrali di € 1.500,00, previo accantonamento mensile di € 500,00 da parte dei ricorrenti (la prima a decorrere dal 30° giorno dall'omologazione del piano), per 5 anni e quindi per complessive 20 rate;
- viene precisato le successive rate trimestrali da € 1.500,00 andranno prima imputate al residuo credito dell'Organismo (€ 6.000,00) e poi al credito del professionista advisor legale (€ 2.000,00), quindi al pagamento dei creditori chirografari.

La proposta prevede quindi il soddisfacimento dei creditori prededucibili al 100%, del creditore privilegiato in misura pari al 100% e dei creditori chirografari in misura del 22,10% circa.

I ricorrenti costituiscono altresì un fondo di € 500,00 per le spese di registrazione del decreto di omologa e le eventuali altre spese della procedura

I ricorrenti invocano la formula della transazione novativa a saldo di quanto dovuto e con liberazione di eventuali coobbligati.

Il pagamento dei creditori privilegiati sarà effettuato usufruendo della possibilità offerta dall'art. 8 c. 4 L. 03/12, ossia della moratoria, sino a massimo di un anno dall'omologa.

7. LE GARANZIE

L'unica garanzia che i ricorrenti sono in grado di offrire è rappresentata dai propri stipendi provenienti dai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato descritti al paragrafo 5 lettera C a ciò dedicato.



8 LE MODALITA' DI PAGAMENTO

Come sopra esposto la proposta prevede, altresì, il pagamento delle suddette percentuali secondo un piano di rientro rateale che tiene conto delle effettive capacità reddituali del nucleo familiare, delle spese necessarie al sostentamento dignitoso dei suoi componenti e che garantisca anche alla figlia minorenni il diritto allo studio.

Poiché le entrate mensili familiari ammontano a complessivi _____, circa e la somma di cui i ricorrenti hanno necessità per soddisfare le esigenze familiari è di _____, 1 circa al mese, è ragionevole destinare la somma mensile di **€ 661,79 al soddisfacimento del creditore ipotecario e € 500,00 per soddisfare tutti i creditori prededucibili e chirografari, come meglio illustrato in seguito.**

La proposta di provvedere al pagamento prima dei creditori prededucibili e poi di quelli chirografari mediante n. 20 rate trimestrali da € 1.500,00, anziché n. 60 rate mensili da € 500,00, è dettata dalla necessità di conseguire un consistente risparmio nell'arco del quinquennio sulle spese bancarie che inevitabilmente graverebbero per i numerosi bonifici bancari da eseguire.

Concretamente il pagamento potrebbe avvenire con modalità che l'Ill.mo Tribunale ha già previsto in altre occasioni (cfr. sentenza 21.05.2021 Dott. Pastorelli nella procedura di sovraindebitamento n. 15/2020) ovvero prevedendo che l'organismo di composizione della crisi – a garanzia dell'esatto adempimento del piano – dia comunicazione dell'omologa ai datori di lavoro affinché gli stipendi, ed ogni altra somma gli stessi dovessero pagare in favore dei ricorrenti, siano obbligatoriamente convogliati presso l'istituto di credito che verrà indicato e che dallo stesso conto corrente siano effettuati pagamenti mensili della rata di mutuo in favore di Unicredit (€ 661,80) e trimestrali ai creditori prededucibili e chirografari (€ 500,00 x 3 = € 1.500,00 da suddividere in favore dei singoli creditori) con strumenti bancari automatici (quali disposizioni permanenti di addebito o R.I.D.).

L'ultima rata in favore dei creditori chirografari verrà pagata al 60° mese successivo all'omologazione del piano.

9. L'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA



Con riguardo alla convenienza della presenta proposta, chi scrive ritiene che la stessa rappresenti l'unica seria e concreta possibilità che contempla la tutela del consumatore meritevole e le esigenze dei creditori.

L'eventuale liquidazione dell'immobile infatti, visti i valori dello stesso (periziato per l'importo di € 132.000,00 ed oggetto di recente proposta di acquisto non accettata di € 137.000,00), consentirebbe a malapena la tacitazione del creditore ipotecario, lasciando poi i ricorrenti nella condizione di dover contrarre un contratto di locazione, sostenere altri costi prevedibili (arredamento in primis) ed imprevedibili, senza avere un concreto beneficio sulle somme disponibili mensilmente perché ciò che risparmierebbero per la rata mensile del mutuo verrebbe ampiamente assorbito dal canone mensile di locazione.

Pertanto a fronte di un beneficio inesistente per i creditori, i ricorrenti si priverebbero della possibilità di rimanere nella casa coniugale anche in previsione della loro vecchiaia.

L'azione esecutiva immobiliare ben difficilmente porterebbe il creditore all'integrale recupero del suo credito, come invece propongono i ricorrenti che chiedono solo un prolungamento dell'efficacia del contratto di mutuo e/o una dilazione più ampia per tacitare integralmente Unicredit Spa.

L'azione esecutiva sulle retribuzioni dei ricorrenti, oltre a violare la par condicio tra tutti i creditori avvantaggiando i primi e più veloci nel notificare l'atto di pignoramento, non avrebbe beneficio superiore perché la quota di somme pignorabili (considerando la misura di 1/5 per la somma eccedente il triplo della pensione sociale) sarebbe certamente inferiore rispetto all'importo che i ricorrenti propongono di porre a disposizione con il presente piano.

10. L'ATTESTAZIONE

Il Dott. Guglielmo Bianchi ha redatto la relazione particolareggiata ex. art. 9, comma 3 bis Legge 3/2012 (**doc. n. 41 con scheda di raccolta esito circolarizzazioni doc. n. 42**) con la quale ha attestato la fattibilità del piano del consumatore proposto.

11. LE CONCLUSIONI

I debitori, consapevoli della grave situazione in cui versano, ritengono che il Piano proposto sia l'unica soluzione percorribile per soddisfare i loro



creditori avendo, nel rispetto dello spirito della legge, una possibilità da offrire alla propria famiglia, azzerando così i loro debiti residui.

L'eventuale rigetto del piano non porterebbe ai creditori una maggiore garanzia di recupero dell'intero credito vantato, in considerazione dello squilibrio tra disponibilità finanziarie ed esposizione debitoria, e rappresenterebbe di fatto una gravissima preclusione alle possibilità della famiglia dei ricorrenti di ritornare ad una condizione di vita serena e dignitosa.

CHIEDONO PERTANTO AL TRIBUNALE DI LIVORNO

Previa pronuncia del decreto di fissazione di udienza ex. art. 12 bis Legge 3/2012, disponendo a cura dell'organismo di composizione della crisi la comunicazione, almeno 30 giorni prima, a tutti i creditori della proposta e del decreto, l'omologazione del piano ed ogni provvedimento consequenziale.

SI PRODUCONO I N. 42 DOCUMENTI CITATI NELLA NARRATIVA DEL PRESENTE ATTO e qui elencati:

- 1)** Comunicazione nomina gestore della Crisi – Camera Commercio Maremma e Tirreno del 23.04.2021;
- 2)** Atto compravendita immobile sito in via ... del 14.07.2011;
- 3)** Fattura notaio D'Abramo € 3.600,00 compensi compravendita;
- 4)** Fattura notaio D'Abramo € 1.600,00 compensi contratto mutuo;
- 5)** Fattura Frangerini Immobiliare € 2.160,00 per intermediazione;
- 6)** Contratto mutuo Corucci/De Cesari – Unicredit
- 7)** Condizioni finanziamento chirografario (prestito personale n. 81911143 Unicredit di € 12.997,49;
- 8)** Proposta acquisto immobile ... del 18.02.2021 (€ 137.000,00);
- 9)** Perizia Geometra Savatteri del 11.02.2022;
- 10)** Allegati alla perizia (compreso ispezione ipotecaria);
- 11)** elenco creditori
- 12)** Lettera 7.12.2020 Unicredit - risoluzione contratto mutuo;
- 13)** Comunicazione Do Value del 2.08.2021;



- 14)** Decreto Ingiuntivo in favore di IFIS NPL Investing S.p.a. (dante causa Findomestic Spa) n. 1152/2020 (RG. 2581/2020) del 7.09.2020 Tribunale di Livorno;
- 15)** atto di precetto del 31.05.2021 per complessivi € 6.550,36;
- 16)** Comunicazione Deutsche Bank del 15.12.2017 a De Cesari;
- 17)** Riepilogo condizioni prestito personale Deutsche Bank/Corucci n. 6120953200 4.09.2018;
- 18)** Atto cessione credito – comunicazione Marte Spv/De Cesari del 17.02.2020;
- 19)** Decreto Ingiuntivo n. 369/2021 Tribunale Livorno del 11.03.2021 notificato a Corucci;
- 20)** Decreto Ingiuntivo n. 369/2021 Tribunale Livorno del 11.03.2021 notificato a De Cesari;
- 21)** Pec Avv. Unia a Marte SPV del 27.06.2021;
- 22)** Comunicazione Banco BPM 14.07.2021;
- 23)** Comunicazione Avv. Ficarra del 29.06.2021;
- 24)** Diffide Compass del 31.08.2019;
- 25)** Ricorso per decreto ingiuntivo n. 1140/2021 Tribunale di Livorno in favore Compass Banca Spa;
- 26)** Contratto di finanziamento personale n. 19581324 Compass;
- 27)** Contratto di concessione di carta di credito n. 032187979463;
- 28)** Precisazione di credito del 20.08.2021 inviata da MB Credit Solutions S.p.a. cessionaria di Agos Ducato Spa (debito € 35.571,83);
- 29)** Contratto n. 57279156 Agos;
- 30)** Contratto documento di sintesi del 12/2018
- 31)** Prospetto determinazione compensi procedura gestione crisi - preventivo OCC di € 10.867,65;
- 32)** certificato stato di famiglia ricorrenti;
- 33)** Dichiarazioni dei redditi e/o certificazione unica dei Sigg.ri De Cesari/Corucci per redditi conseguiti nell'anno 2018;
- 34)** Dichiarazioni dei redditi De Cesari 2019;
- 35)** Dichiarazioni dei redditi De Cesari 2020;
- 36)** Dichiarazioni dei redditi Corucci 2019;
- 37)** Dichiarazioni dei redditi Corucci 2020;
- 38)** Visura autoveicolo intestato a Bruno Corucci (1° immatricolazione 28.03.2006



- 39)** Visura motociclotestato a Bruno Corucci (1°
immatricolazione 4.03.2010 ''
- 40)** Visura negativa – PRA 29.11.2021 Sig.ra De Cesari;
- 41)** Relazione particolareggiata ex. art. 9, comma 3 bis Legge 3/2012 Dott.
Guglielmo Bianchi;
- 42)** Scheda di raccolta esito circolarizzazioni

Oss.mi

Livorno, 12.03.2022

Avv. Andrea Unia

